



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 130** DEL CONSIGLIO COMUNALE

TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di aprile (27.04.2023), alle ore 18.40 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
POZZER LORENZO – Consigliere-Assessore
PRATI LORENZO
SANTONI NICOLA
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

CAPRONI MARIO
FONTANELLA SIMONE
FRUNER LINO
GATTI FRANCO
MOSANER ADALBERTO
SALIZZONI SILVIO

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 suppl. 2 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano i Consiglieri Mosaner, Fruner, Caproni e Fontanella: il numero dei presenti sale a 20. ^^

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2021; Regolamento che a decorrere dal 1/1/2021.

La disciplina regolamentare in materia di tassa sui rifiuti trova la sua legittimazione nell'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, il quale prevede che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC.

Vista la delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha emanato le linee guida per la regolazione della qualità della gestione del servizio rifiuti, si è riscontrata la necessità di rivisitare alcune norme regolamentari comunali in materia di tassa sui rifiuti al fine di rendere coerente ed organica l'intera disciplina regolamentare del tributo.

Infine, a quasi due anni dall'approvazione del nuovo Regolamento e alla luce della casistica e delle problematiche riscontrate, si ritiene opportuno introdurre delle ulteriori modifiche in modo da consentire agli Uffici e ai contribuenti di avere uno strumento il più completo possibile e che fornisca certezze interpretative rispetto al quadro normativo.

Per tutto questo risulta necessario ed opportuno procedere ad una rivisitazione delle norme regolamentari comunali in materia di tassa sui rifiuti al fine di rendere coerente e organica l'intera disciplina regolamentare del tributo.

A tale scopo si ritiene opportuno approvare un nuovo testo del regolamento che sostituisca, quello attualmente vigente.

L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Da tale quadro normativo emerge come risulti possibile procedere alla modifica e nel caso specifico più propriamente all'approvazione di un nuovo testo, del Regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti con effetto retroattivo dal 1/1/2023.

Viene quindi proposto all'approvazione di questo Consiglio comunale il nuovo Regolamento inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 34 articoli in sostituzione di quello attualmente vigente.

Le principali modifiche e novità apportate alla disciplina, con il nuovo regolamento proposto, sono le seguenti:

- art. 5: vengono inserite delle precisazioni e dei dettagli riguardo ai locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, in particolare è stata inserita tra le categorie suscettibili di produrre rifiuti urbani gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;

- art. 6: vengono inserite precisazioni e dettagli riguardo ai locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - art. 13, comma 4: viene precisato che le riduzioni previste da tale comma devono essere richieste con la documentazione che certifica lo stato di anziano collocato in casa di riposo, soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero e soggetti ospitati in comunità di recupero ecc....
- art.13 comma 6: vengono inserite precisazioni e dettagli riguardo ai locali utilizzati come attività di bed & breakfast ed alloggi turistici ai fini della determinazione della tariffa. In particolare, è stato rideterminato il calcolo del numero degli occupanti nel caso in cui venga offerto ad uso turistico l'intera unità immobiliare riconducendolo al numero di posti letto offerti, equiparandolo, pertanto, ai CAV. Mentre, in caso di offerta di parte di alloggio di residenza del proprietario l'utenza è trattata al pari del B&B;
- art. 14-15-16-17: viene disciplinata la modalità di riconoscimento della riduzione del tributo recependo le modifiche introdotte da ARERA. In particolare, viene modificata la data di inizio effettività della riduzione sulla base di quando la denuncia viene presentata, ovvero se quest'ultima avviene o meno entro il termine di 90 giorni;
 - art. 19: viene ridotto il termine da 5 a 2 anni per la scelta di conferimento al di fuori del servizio, ai sensi delle modifiche introdotte da ARERA. In ragione della riduzione del periodo di uscita dal servizio a due anni si è provveduta alla cancellazione della possibilità di richiedere la riattivazione del servizio pubblico prima della scadenza;
 - art. 21 – 21 bis: nell'art. 21 vengono disciplinate le modalità e i termini di dichiarazione di inizio del presupposto per l'assoggettamento al tributo, mentre nel novello art. 21 bis vengono disciplinate le modalità e i termini della dichiarazione per la variazione o cessazione del presupposto per l'assoggettamento al tributo in base alle novità introdotte da ARERA. In particolare, la data di effettività della variazione/cessazione cambia a seconda che la relativa denuncia venga presentata o meno nel termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Tali modifiche hanno determinato il passaggio ad una tariffa a calcolo giornaliero e non più su base mensile. Viene precisato che il termine di 90 gg ha validità solo ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari, mentre ai fini accertativi della tardiva dichiarazione il termine rimane quello del 30 giugno dell'anno successivo di inizio occupazione/variazione/cessazione;
 - art. 22: vengono disciplinate le modalità di riscossione del tributo, nonché la possibilità di richiedere un'ulteriore rateizzazione dell'importo annuo (già suddiviso in due rate) in caso di disagio economico (ovvero di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico – gas ed idrico) e/o qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio dai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni a parità di presupposto impositivo;
 - Art. 27: vengono modificate le tempistiche per i rimborsi (da 90 giorni “consecutivi” a 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione) e disciplinate le modalità di compensazione in caso di credito a favore dell'utente;
 - Art. 28: vengono modificate e disciplinate le misure annue degli interessi applicati ai provvedimenti di accertamento e di rimborso, nonché alla riscossione coattiva.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono*

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Visto il D.lgs dd. 3/4/2006 n. 152.

Visto il D.lgs dd. 3/9/2020 n.116.

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con la Legge dd. 21/5/2021 n. 69.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Vista la propria precedente deliberazione n. 48 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la tassa sui rifiuti attualmente in vigore.

Vista il testo riportante le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con le modifiche riportate in formato revisione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 34 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B).

Dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 17/04/2023 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole.

Visto il parere dell'organo di revisione comunale, rilasciato in data 19/04/2023 ed acquisito al protocollo n. 15884 in data 20/04/2023, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. N° 267/2000.

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall'1.1.2023, in quanto adottato entro il termine del 30 aprile 2022 stabilito dall'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito del Sindaco Cristina Santi;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 20

- voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Fruner, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina Tassa sui rifiuti (TARI), così come riportate nel testo in “modalità revisione”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di approvare il nuovo Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e sostituisce da tale data quello attualmente in vigore approvato con propria deliberazione n. 48 dd. 29/06/2021;
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di consentire l'applicazione del tributo a partire dal 01/01/2023, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 20

- voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Fruner, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegati n. 2

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRPCCDL20230014 / 6/6